



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento pendente tra INTESA SANPAOLO SPA (creditore procedente) [REDACTED] (terzo proprietario i cui beni immobili sono sottoposti ad espropriazione forzata poiché gravati da ipoteca a garanzia dei crediti di INTESA SANPAOLO SPA nei confronti di [REDACTED];

a scioglimento della riserva all'udienza del 09.06.2026;

osservato che deve essere autorizzata la vendita degli immobili pignorati.

Si consideri quanto già esposto nel provvedimento in data 10.11.2025:

“osservato che l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata da [REDACTED] [REDACTED] non può essere accolta poiché, da un lato, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 14/2019 la sospensione delle procedure esecutive può riguardare solo i beni di proprietà del debitore principale o comunque quelli tramite i quali viene esercitata l'attività di impresa da parte del debitore principale che abbia avviato una procedura di composizione della crisi e dell'insolvenza beneficiando delle misure protettive indicate dalla norma (in conformità tra l'altro anche ai principi in punto di concordato preventivo ex art. 117 D.Lgs. 14/2019 per cui i creditori mantengono impregiudicati i diritti verso i fideiussori del debitore), dall'altro lato, in base ai documenti prodotti non emerge in modo specifico l'utilizzo da parte di [REDACTED] [REDACTED] in sede di attività di impresa degli immobili di proprietà [REDACTED] (non sono state neppure prodotti contratti idonei a dimostrare il titolo giuridico di utilizzo da parte di [REDACTED] i beni immobili di proprietà di [REDACTED]

Si consideri che la circostanza esposta da [REDACTED] all'udienza del 09.06.2026 (per cui il piano di ristrutturazione dei debiti soggetto ad omologazione ex artt. 64bis ss D.Lgs. 14/2019 proposto da [REDACTED] è stato votato favorevolmente dalla massa creditoria, e prevede il pagamento al 100% di INTESA SANPAOLO SPA) rimane parimenti irrilevante per gli stessi motivi esposti nel provvedimento in data 10.11.2025;

osservato ulteriormente che non possono essere autorizzati ex art. 560 co. 2 cpc rispetto agli immobili pignorati l'affitto *ex novo* o la proroga degli affitti precedenti a soggetti terzi (come invece richiesto da [REDACTED] anche tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato al custode giudiziario in data 08.07.2026 e prodotto in allegato alla relazione del custode giudiziario in data 16.07.2026), poiché, tenuto conto altresì che è stata autorizzata la vendita, gli immobili sono già liberi ed inoltre la società esecutata non ha mai versato al custode giudiziario i canoni già incassati per gli affitti pregressi per il periodo successivo al pignoramento (sul punto vedasi anche quanto esposto dal custode giudiziario nella relazione in data 16.07.2026, per cui peraltro *“il conto corrente n. 41870636 intestato alla procedura esecutiva presso Credit Agricole, comunicato alla Società esecutata il 16.12.2025 con richiesta di versamento dei canoni incassati e da incassare, presenta tutt'oggi un saldo pari a zero”*).

P.Q.M.

A) Autorizza la vendita degli immobili pignorati come da separato provvedimento.

B) Non autorizza l'affitto degli immobili pignorati.

La Spezia, 29.09.2026

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli